

Tribunale Taranto Sez. II, Sent., 08-05-2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Taranto - Seconda Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Alberto Munno, nella pubblica udienza del 04 maggio 2018 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta nel ruolo generale sotto il numero d'ordine 1228 dell'anno 2015

TRA

G.M. (cf (...)) , elettivamente domiciliata al Viale della Libertà n. 162/C in Martina Franca (TA) presso lo studio dell' Avv. dal quale è rappresentata e difesa come da mandato in atti;

Attrice

CONTRO

M.V. (cf (...)) , elettivamente domiciliata alla Piazza Roma n. 25 in Martina Franca (TA) presso lo studio dell' Avv., e da questi rappresentata e difesa come da mandato in atti;

Convenuta

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

I. - La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n. 69 del 18 giugno 2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge (cioè il 04-07-2009) ai sensi dell'art. 58 comma 2 della predetta legge.

Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna, trattandosi di una innovazione recente, che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi, anche nella parte in fatto solitamente denominata come "svolgimento del processo".

Ovviamente la redazione della motivazione obbedisce innanzitutto al dovere di ossequio verso l'art. 111 della Costituzione che al comma 6 della vigente formulazione dispone "Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati", così facendo obbligo di esplicitare i punti fondamentali del processo logico-giuridico che ha condotto alla decisione, ed al conseguenziale obbligo imposto dall'art. 112 c.p.c. al giudice di pronunciare su tutti i capi autonomi di domanda e su tutte le eccezioni ritualmente sollevate dalle parti su questioni non rilevabili di ufficio; purchè, naturalmente, i primi e le seconde siano entrambi proposti entro i termini imposti dalla maturazione delle c.d. preclusioni assertive, coincidenti con lo spirare della fase di trattazione della causa di cui all'art. 183 c.p.c., essendo la tardiva proposizione rilevabile anche d'ufficio e pur in assenza di opposizione della controparte, mentre il mancato rilievo non integra il vizio di omessa pronuncia poichè nessun potere-dovere incombe sul giudice per effetto della formulazione di domande inammissibili.

Nella stesura della motivazione si è altresì tenuto conto dell' insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nella esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento della adottata decisione, fedelmente riprodotte dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice, senza

necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.

Ugualmente è a dirsi in relazione all'obbligo di motivare sulla valutazione del materiale probatorio raccolto, che non deve certamente avvenire passando analiticamente in rassegna tutte le risultanze istruttorie ma, in un ordinamento giuridico che non conosce una gerarchia tra i mezzi di prova e che limita a poche ipotesi i casi di c.d. prova vincolante, consentendo la formazione del libero convincimento del giudice anche sulla base di una prova meramente presuntiva che sia in contrasto con le altre acquisite, e anche sulla scorta del solo comportamento processuale ed extraprocessuale della parte, deve consistere nella semplice indicazione degli elementi che hanno condotto il giudicante al convincimento esternato nella decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi quelli non espressamente richiamati e che con i primi siano incompatibili.

Dalla inconfigurabilità di un obbligo di confutare analiticamente ogni argomentazione in fatto e diritto sviluppata dalle parti di causa, discende la insussistenza di ogni ipotesi di omessa pronuncia quando il giudice adotti nel dispositivo una statuizione di accoglimento o rigetto su di un autonomo capo di domanda, formulandola anche solo implicitamente mercè l'assorbimento in altre statuizioni decisorie incompatibili, e pur in assenza di una apposita argomentazione nella parte motiva.

II.- Con il contratto di locazione stipulato tra le parti il 09 agosto 2013 le parti stabilivano nell' articolo 6: "La conduttrice dichiara di aver ispezionato i locali, di averli trovati in buono stato di manutenzione impegnandosi a rilasciarli nello stesso stato d'uso e manutenzione, dichiarando gli stessi conformi alle proprie necessità senza nulla da eccepire dalla locatrice."

L'attestazione contenuta in contratto, pertanto esclude la sussistenza di vizi facilmente conoscibili e, di conseguenza, l'ipotesi di decadenza dalla "garanzia" apprestata dall' art. 1578 c.c. in favore del conduttore per i predetti casi: " Se al momento della conclusione della consegna la cosa locata è affetta da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l' idoneità all' uso pattuito, il conduttore può domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi conosciuti o facilmente riconoscibili. Il locatore è tenuto a risarcire al conduttore i danni derivati da vizi della cosa, se non prova di avere senza colpa ignorato i vizi stessi al momento della consegna."

L' art. 1581 c.c., sotto la rubrica "vizi sopravvenuti", dispone tuttavia: "Le disposizioni degli articoli precedenti si osservano, in quanto applicabili, anche nel caso di vizi della cosa sopravvenuti nel corso della locazione."

Ne consegue che, qualora nel corso della locazione si manifestino vizi della cosa non rilevati al momento della consegna successiva alla stipula del contratto, anche in tale ipotesi sussisterà in favore del conduttore il diritto di chiedere la risoluzione del contratto o, in alternativa, la riduzione del corrispettivo, entrambi subordinati alla circostanza che i vizi "diminuiscono in modo apprezzabile l' idoneità della cosa all'uso pattuito."

Anche in tale ipotesi sussisterà in astratto l'obbligazione risarcitoria in capo al locatore, subordinatamente alla circostanza che egli fosse consapevole dei predetti vizi e rimasto ciononostante inerte.

La norma deve essere coordinata con l'art. 1577 c.c. , e l'integrazione si rivela fisiologica atteso che la predetta disposizione è predisposta per la sola fase di attuazione della locazione e, quindi, rappresenta il "completamento naturale" dell' art. 1581 del codice civile rubricato "vizi sopravvenuti" e, quindi, anch'esso predisposto dalla Legge per la sola fase di attuazione.

L' art. 1577 c.c., sotto la rubrica "necessità di riparazioni" dispone: "quando la cosa locata abbisogna di riparazioni che non sono a carico del conduttore, questi è tenuto a darne avviso al locatore. Se si tratta di

riparazioni urgenti il conduttore può eseguirle direttamente , salvo il rimborso purchè ne dia contemporaneamente avviso al locatore."

La norma ricalca il modello seguito dal legislatore:

a) in tema di comunione, ove nell'art. 1110 c.c., sotto la rubrica "rimborso di spese" ha stabilito: "il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell'amministratore, ha sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso."

b) In tema di condominio negli edifici, ove nell'art. 1134 c.c., nel testo introdotto nel 1942 prima della novella della L. n. 220 del 2012, sotto la rubrica "spese fatte dal condomino" aveva stabilito: "il condomino che ha fatto spese per le cose comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell' assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente."

In tutte e tre le ipotesi normative il presupposto è rappresentato dalla inerzia del soggetto obbligato ad eseguire gli interventi riparatori (il locatore nell' art. 1577 c.c., la comunione nell' art. 1110 c.c., il condominio nell' art. 1134 c.c.); in tutte e tre le ipotesi il diritto dell' autore dell'intervento surrogatorio è ricondotto nell' alveo del rimborso, ovverosia circoscritto alla spesa effettivamente sostenuta; in tutte e tre le ipotesi l ' intervento surrogatorio è consentito in caso di oggettiva necessità, rinforzata dalla vera e propria urgenza nelle ipotesi di cui all' art. 1134 c.c. e dell' art. 1577 c.c..

Nel corso del rapporto di locazione, la sopravvenienza ex art. 1581 c.c. di vizi che diminuiscano in modo apprezzabile l'idoneità della cosa locata all' uso pattuito ex art. 1578 c.c., dà vita alla necessità di riparazioni della cosa che grava sul locatore in adempimento dell'obbligo di mantenere la cosa in buono stato locativo di cui all' art. 1576 c.c..

In tale ipotesi il conduttore "è tenuto a darne avviso al locatore" ai sensi dell'art. 1577 c.c..

Qualora il locatore non adempia all' obbligo di riparazione, al conduttore si offrono le seguenti possibilità:

a) Può chiedere la risoluzione del contratto, con condanna del locatore al ristoro dei danni eventualmente sofferti a causa della manifestazione dei vizi nota ad esso locatore, ai sensi degli artt. 1578 e 1581 c.c.;

b) Può chiedere la riduzione del corrispettivo, con contestuale domanda di risarcimento dei danni eventualmente sofferti, ai sensi degli artt. 1578 e 1581 c.c.;

c) Può eseguire egli le riparazioni, dandone contemporaneamente avviso al locatore, e chiedere il rimborso della spesa sostenuta ai sensi dell' art. 1577 c.c., con facoltà di chiedere il risarcimento del danno subito a causa dei vizi noti al locatore (facoltà non escluda dall' art. 1577 c.c. e riconducibile alla regola generale del comma 2 dell' art. 1578 c.c.) e la riduzione del corrispettivo in relazione alla parziale indisponibilità della cosa durante i lavori ai sensi dell' art. 1584 c.c., la cui applicazione è compatibile anche con la ipotesi di esecuzione dei lavori di riparazione da parte del conduttore medesimo ex art. 1577 c.c..

Con la domanda introduttiva del giudizio la sig.ra G. ha optato per la "soluzione A", chiedendo il risarcimento dei danni sofferti, avendo già provveduto a rilasciare l'immobile.

III.- La prova dei fatti costitutivi della domanda è contenuta nella relazione tecnica eseguita nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo.

Nella relazione tecnica il consulente evidenzia come i vizi riscontrati siano stati la conseguenza di gravi deficienze strutturali dell'immobile che, ubicato al piano terraneo nel centro storico di Martina Franca, era affetto da umidità ascendente e godeva di scarsa ventilazione e illuminazione:

"Complessivamente si può affermare che diversi pareti interne dell'immobile (ma anche esterne) sono caratterizzati da fenomeni di ammaloramento con presenza di umidità (che in taluni casi arriva fino alla copertura), con presenza di colonizzazione biologica , esfoliazione della pitturazione , erosioni ed efflorescenze , con attualità della situazione riscontrata. Si tratta, in generale, di risalita capillare, ma sono presenti anche infiltrazioni di acqua (appare particolarmente bagnata la parete in prossimità del serbatoio dell' acqua, ma sono evidenti anche problematiche afferenti anche le pareti esterne) , in entrambe le camere da letto , condensa all' interno del bagno e anche nelle stanze da letto. In generale si può sinteticamente attribuire ad un'unica causa che è di tipo strutturale: si tratta di una struttura concepita circa un secolo fa (se non anche in periodo antecedente) che non rispetta nessuno degli attuali canoni di progettazione dove gli ambienti di vita sono molto ridotti, le superfici di areazione , laddove presenti, sono dell' ordine del 25-30% degli standard attualmente richiesti, con altezza media di gran lunga inferiori rispetto gli scopi per i quali vengono utilizzati gli ambienti....." (Relazione tecnica di accertamento tecnico preventivo).

La situazione di degrado in cui versa l'immobile è ampiamente provata dalle riproduzioni fotografiche dello stato dei luoghi offerte in comunicazione nel fascicolo della ricorrente, oltre a quelle riprodotte in allegato alla stessa relazione tecnica del CTU.

Dalla loro disamina è agevole rilevare la vistosa proliferazione di muffe tipiche delle strutture ed ambienti saturi di umidità.

Le predette riproduzioni fotografiche, in quanto non disconosciute o contestate dalla convenuta, devono ritenersi munite di piena efficacia probatoria nel presente giudizio.

L'azione proposta dalla ex-conduttrice G. è infatti sistematicamente riconducibile nel paradigma dell'art.2053 cod. civ., in forza del quale "Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o vizio di costruzione."

La norma, che costituisce una ipotesi particolare del danno da cose in custodia ex art.2051 cod. civ., introduce una presunzione relativa di responsabilità a carico del dominus dello immobile, su cui incombe l'onere di fornire la prova contraria individuata nella stessa disposizione, e che può esser efficacemente fornita anche in via indiretta secondo la nota equazione casus = non culpa: il proprietario locatore può sottrarsi al giudizio di responsabilità provando che i danni sofferti dal conduttore non dipendano da vizi di costruzione o da negligenza di esso proprietario nella esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria.

Il fondamento della responsabilità in parola è rinvenibile nei poteri-doveri di manutenzione periodica da cui è gravato il proprietario di beni immobili, i quali debbono esser esercitati non solo nello interesse precipuo dello stesso dominus di conservare nel proprio patrimonio la res sottratta al degrado determinato dalla naturale vetustà, ma, anche, al fine di preservare i terzi dalle conseguenze pregiudizievoli che possano derivare alle cose oggetto dei loro diritti da processi di degenerazione e disgregazione ai quali vanno incontro le cose o per determinismo interno, o per cause o fattori esterni che dei primi risultino esser occasioni scatenanti o che abbiano autonoma efficienza causale nel provocare la rovina del bene.

Responsabilità che trova agevole comprensione nel potere, normalmente riservato al solo proprietario, di intervenire sulla cosa oggetto del proprio diritto, e che trova limite soltanto nello esercizio delle potestà attribuite agli organi della P.A. - ordinanza contingibili ed urgenti di sgombero per pericolo alla incolumità pubblica, ordinanza di esecuzione di lavori urgenti in via amministrativa con diritto di rivalsa delle spese sostenute dall'Ente Pubblico-.

Responsabilità suscettibile di produrre financo conseguenza penali a carico del dominus, ai sensi degli artt.677, 434, 449 cod.pen..

Il dovere di attivarsi che è così imposto al proprietario è altresì leggibile alla luce dei limiti e degli obblighi che l'art.832 cod. civ. pone alle facoltà di disposizione e godimento che costituiscono il contenuto del dominium ex iure Quiritium: il diritto del proprietario non subisce compressioni per effetto di limitazione provenienti dallo esterno, ma nasce già conformato con il limite intrinseco di "non poter determinare la rovina dello immobile"; siffatta ottica di lettura consente di affermare, sulla scorta di moderna ed autorevolissima dottrina, che la pienezza e sacertà del maggiore dei diritti dominicali ha in sé il limite costituito dall'obbligo intrinseco di curare il bene, mantenerlo in buono stato di conservazione, proteggerlo da fenomeni di degrado che ne provochino al rovina.

Il tutto al fine di consentire alla proprietà di assolvere alla funzione sociale attribuitagli dall'art.42 della Costituzione, e di impedire che questa continui a rappresentare, come avvenuto in passato, il simbolo di uno status di preminenza dei ceti abbienti in danno di chi incolpevolmente deve vivere la propria condizione di non possidente, in un ordinamento giuridico impegnato a promuovere la uguaglianza sostanziale ex art.3 della Costituzione, e che chiama tutti i cittadini all'assolvimento dei doveri di solidarietà anche economica ai sensi dell'art.2 della Costituzione.

La riconduzione del dovere di mantenere il bene all'interno del diritto dominicale, come limite intrinseco allo esercizio, teoricamente possibile, del potere pregiuridico di non utilizzare la cosa, di non curarla e mantenerla, di lasciarla al degrado prima e al perimento poi, che costituisce una facoltà tipica nella lettura tardo-feudale dello istituto, consente agevolmente di comprendere il perché il legislatore configuri lo illecito derivante dal mancato esercizio di quel potere-dovere nel paradigma dello illecito aquiliano, connotato dalla assenza di un preesistente obbligo giuridico tra le parti, e determinato dal mero contatto tra due sfere giuridiche una delle quali, quella del dominus danneggiante, sia produttiva di un fattore generatore di evento dannoso in pregiudizio dell'altra.

E comprende altresì perché, in un ordinamento giuridico caratterizzato dalla funzione sociale attribuita alla proprietà dall'art.42 della Costituzione, la condotta del proprietario che non mantenga il bene oggetto del suo diritto si spinga al limite della figura dell'abuso del diritto.

L'azione in parola costituisce una ipotesi particolare della generale forma di responsabilità da cose in custodia ex art.2051 cod. civ., ma vi si differenzia proprio per la qualità di proprietario della cosa, che distingue il dominus dalla generalità dei ceteri omnes nei rapporti con la res oggetto del diritto: al potere di godere e disporre in modo pieno ed esclusivo, infatti, si contrappone a carico dei consociati il dovere di astenersi dal frapporre ostacoli di sorta al concreto manifestarsi della relazione di fatto tra cosa e proprietario; endiadi, questa, efficacemente scolpita nella definizione del diritto del dominus come *ius excludendi omnes alios*.

La possibilità di intervenire materialmente sulla res al fine di scongiurare i processi produttivi dannosi che da questa trovino diretta o indiretta manifestazione, che la legge riserva al solo proprietario, consente di comprendere perché la c.d. "legittimazione all' illecito" sia propria ed esclusiva del dominus: soltanto il proprietario, infatti, ha il potere di intervenire sui meccanismi interni alla cosa oggetto del proprio diritto al fine di ostacolarne le degenerazioni produttive di pregiudizio ai diritti ed interessi dei terzi e, pertanto, soltanto il proprietario è custode ex lege della cosa, con esclusione di qualsiasi altro legittimato, quand'anche quest' ultimo abbia con la cosa una relazione giuridica di tipo derivativo, quale, ad esempio, lo *ius in personam* che connota la posizione giuridica del conduttore di immobili, il cui potere di intervento sulla cosa è circoscritto dai già esaminati limiti fissati dall' art. 1577 c.c., onde anche l'intervento surrogatorio del conduttore lascia salva la responsabilità eventualmente già maturata a carico del locatore che sia anche proprietario.

Coerentemente con questa interpretazione l' art. 1578 comma 2 del codice civile sancisce che "il locatore è tenuto a risarcire al conduttore i danni derivati da vizi della cosa, se non prova di avere senza colpa ignorato i vizi stessi al momento della consegna della cosa."

La norma è strutturata esattamente come l'art. 2053 del codice civile ("Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o vizio di costruzione.") e come la distinta e generale ipotesi di cui all' art. 2051 del codice civile ("Ciascuno è responsabile del danno cagionato delle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito") che meglio si adatta al contratto di locazione , potendo il negozio essere stipulato anche da chi non sia proprietario della cosa locata e, pertanto, non legittimato alla speciale responsabilità di cui all' art. 2053 del codice civile.

Così nella fase di esecuzione del contratto di locazione c'è spazio per una responsabilità aquiliana del locatore provocata dai danni sofferti dal conduttore per causa di vizi della cosa locata manifestatisi successivamente che, essendo prodotti dal determinismo della cosa medesima, non sono riconducibili ad una ipotesi di inadempimento del programma contrattuale, e generano la responsabilità del locatore - custode da cui questi potrà liberarsi solo vincendo la presunzione di colpa posta a suo carico e dimostrando che l' evento dannoso sia riconducibile al casus, anche ricorrendo alla prova indiretta secondo la nota equazione casus = non culpa, ove l'assenza di colpa sarà fatta palese dalla prova positiva dell' adempimento degli oneri di manutenzione periodica.

Ne deriva che nella fase esecutiva del contratto il locatore: a) incorre in responsabilità extracontrattuale quando dal determinismo intrinseco della res derivino danni a terzi , incluso il conduttore, sempre che il locatore non provi il caso fortuito o l'assenza di colpa dimostrata con la prova positiva della esecuzione dei lavori di manutenzione periodica e con l'assenza di vizi di costruzione; b) incorre in responsabilità contrattuale quando, notiziato del degrado della cosa, ometta di provvedere alle riparazioni necessarie al fine di conservarla in buono stato locativo ai sensi degli artt. 1576 e 1577 del codice civile, divenendo inadempiente alle obbligazioni contratte col negozio di locazione.

IV.- I fatti costitutivi dei danni sofferti sono stati introdotti con la domanda introduttiva e confermati nella relazione tecnica di A.T.P. .li

L'esistenza di un ambiente interno ai locali concessi in locazione di una notevole umidità ambientale è efficacemente individuata nella relazione di A.T.P.:

"Tuttavia , al fine di essere più esaustivi circa lo specifico quesito del giudice si è provveduto ad effettuare la misurazione termo igrometrica dell' immobile. Durante tutto il rilievo è stato utilizzato il termoigrometro Meterlink per la determinazione delle temperature relative e il tasso di umidità. Complessivamente è stato misurata una temperatura esterna di 26 C, una percentuale di umidità esterna pari al 40-41% , mentre internamente in prossimità del letto matrimoniale è stata riscontrata una percentuale del 64%, fino ad arrivare al 68% di umidità sulla parete verso l'esterno; nella camera con i due letti la percentuale di umidità del 62 % con una umidità della parte pari al 72%. L'altezza dell' umidità , come detto in risposta al paragrafo precedente, è abbastanza variegata, tuttavia sempre presente in tutti gli ambienti di vita dell ' immobile, nonché sono visibili anche sulle suppellettili che costituiscono l'arredo di casa. Si può evidenziare come a temperatura di 25 C con una percentuale di umidità pari al 60% si può iniziare a sentire disagio in quanto la relativa temperatura percepita (o apparente) è pari a 30 C; all'aumentare della temperatura e della % di umidità relativa il disagio diventa maggiore con sensazione di malessere abbastanza diffusa."(relazione di accertamento tecnico preventivo).

Innegabile sulla base dell'id quod plerumque accidit e delle regola di comune esperienza il nesso da causalità tra l'umidità ambientale e l'ammaloramento degli arredi dell'attrice.

Il danno patrimoniale sofferto ai mobili del conduttore è stato stimato in misura pari ad Euro 1260,00; nei suesposti sensi deve essere accolta la domanda risarcitoria.

Diversamente è a dirsi per le altre causali di danni azionate dall'attrice.

Non sono provati gli elementi costitutivi del danno da distacco di energia elettrica: invero l'attrice non ha provato di aver acquistato, ad esempio, stufe a gas di petrolio liquefatto (in vendita a poche decine di euro) per sopperire al riscaldamento degli ambienti, e di avere di conseguenza consumato propellente gassoso esibendo la documentazione giustificativa delle spese sostenute (scontrini fiscali o fatture).

Ugualmente non configurabile come voce di danno risarcibile l'importo di Euro 1500,00 per aver vissuto per necessità in un ambiente insalubre, dovendo invece l'attrice provare l'esistenza di un vero e proprio danno biologico sorto per effetto della permanenza nell'alloggio de quo e non preesistente alla vicenda sottoposta a giudizio.

V.- Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico della convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande ed eccezioni proposte tra G.M. e M.V. così provvede:

- a) In accoglimento del relativo capo di domanda, condanna M.V. al pagamento in favore di G.M. della somma di Euro 1260,00 per risarcimento del danno patrimoniale sofferto a causa dei vizi dell'immobile condotto in locazione; Rigetta gli altri capi di domanda;
- b) Condanna la convenuta al pagamento delle spese e competenze che liquida le spese e competenze di lite in Euro 200,00 per borsuali, Euro 3000,00 per compensi professionali, oltre ad accessori come per legge, oltre a spese di registrazione della sentenza, oltre a spese del procedimento di a.t.p. come liquidate in atti;
- c) in relazione alla complessità e quantità delle questioni trattate fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza;

Così deciso in Taranto, il 4 maggio 2018.

Depositata in Cancelleria il 8 maggio 2018.